

impedire ad un importatore parallelo d'acquistare prodotti farmaceutici legittimamente contrassegnati con tale marchio dallo stesso titolare o da un terzo da esso autorizzato e messi in commercio nello Stato A in confezioni recanti il suddetto marchio, travasarli in recipienti di diversa grandezza, riconfezionarli apponendovi lo stesso marchio ed importarli quindi con tale contrassegno nello Stato B.

3. Se il titolare del marchio possa impedire tale importazione — o se, al contrario, ciò gli sia vietato dal trattato CEE e in particolare dall'articolo 86 — anche qualora:
- egli occupi, relativamente al farmaco di cui trattasi, una posizione dominante sul mercato dello Stato B;
 - la sua opposizione all'importazione della merce riconfezionata in altri involucri contrassegnati dal marchio originario costituisca in pratica un ostacolo al libero smercio di tale prodotto, giacché questo viene abitualmente distribuito nello Stato B in confezioni di formato diverso da quello corrente nello Stato A e, d'altra parte, la sua importazione sotto altra forma ha finora incontrato in effetti uno scarso successo sul mercato;
 - tale opposizione — anche se non è dimostrato che essa sia dettata esclusivamente o principalmente dall'intenzione di perseguire un simile scopo — abbia come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente, e forse ingiustificatamente, diversi da uno Stato membro all'altro.

Cancellazione dal ruolo della causa 81/76 ⁽¹⁾

Con ordinanza 24 novembre 1976, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 81/76: Douwe Egberts GmbH contro Hauptzollamt Kleve.

⁽¹⁾ GU n. C 223 del 23. 9. 1976.

Cancellazione dal ruolo della causa 8/76 ⁽¹⁾

Con ordinanza 25 novembre 1976, la Corte di giustizia delle Comunità europee (Prima sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 8/76: Enrica Lodi contro Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 25. 2. 1976.
